



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. 7528/15
Cron. N.
Rep. N. 7528/15
R.G. N. 1518/15
9542/2015

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Filippo Vastarella, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile, iscritta al N.9542/2015 R.G., tra
MEROLLA SABRINA (C.F.:MRLSRN71D68F839U), elettivamente domiciliata in
Giugliano in Campania (NA) alla Via G. Verdi, 6, presso lo studio del suo
procuratore Avv. Michele Rega, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce
dell'atto di citazione;

ATTORE

E

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), in persona del legale
rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania alla Via
Roma, 2, presso lo studio della sua procuratrice Avv. Loredana Granata, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e di
risposta.

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: Il procuratore dell'attrice conclude per l'accoglimento della
domanda. La procuratrice del convenuto Comune conclude per il rigetto della
domanda attorea.

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O

Con atto di citazione notificato in data 24.08.2015, Merolla Sabrina convenne in
giudizio, innanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace, il Comune di Giugliano in
Campania (NA), per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al
risarcimento dei danni fisici subiti, nonché al pagamento delle spese di lite, con
attribuzione. A sostegno della domanda dedusse che il 29.07.2014 verso le ore 10,00
circa, in Giugliano in Campania l'attrice percorreva regolarmente la Via Colonne,

allorquando, a causa del marciapiede dissestato, perdeva l'equilibrio rovinando al suolo. Aggiunse, altresì: che il dissesto del predetto marciapiede non era visibile, né prevedibile, né segnalato da alcuna protezione e/o segnaletica; aggiunse che a causa della caduta, riportava lesioni per le quali fu necessario il trasporto presso il P.S. del nosocomio Casa di cura "Villa dei Fiori" di Acerra (NA); che nessun esito aveva sortito il tentativo di bonario componimento esperito mediante apposita messa in mora inviata al convenuto Comune di Giugliano in Campania. Quest'ultimo, regolarmente citato, si costituiva impugnando la domanda e chiedendone il rigetto. Nelle more del giudizio, veniva prodotta documentazione, ammessa ed espletata sia la prova testimoniale che la c.t.u. medica e poi, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, si rileva che l'attrice, con l'esibizione del certificato di primo soccorso e con l'ulteriore documentazione medica, ha dimostrato la titolarità della legittimazione processuale attiva, mentre quella passiva emerge dall'espletata istruttoria.

In ordine all'eccezione formulata dal convenuto Comune di Giugliano in Campania (NA) circa l'assenza di responsabilità dello stesso in ordine ai fatti di causa, la stessa risulta infondata e va rigettata. Invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra la fattispecie di responsabilità oggettiva: *"la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità"* (Cass. Civ., n. 24793/2013).

Assume rilievo, quindi, nell'evento lesivo la mera sussistenza del rapporto di custodia, quale *"relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto (custode) e la cosa, che legittima una pronuncia di responsabilità ex art. 2051 c.c., fondandola sul potere di governo della cosa"*, precisandosi, altresì che *"...il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché*



quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno" (Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2010, n. 5669).

La PA, dunque, ha l'onere di dimostrare che la verifica dell'evento e del danno sia dipeso da caso fortuito, integrabile dal comportamento colposo dello stesso danneggiato. Qualora sia dimostrato dal danneggiato il danno e il nesso di causalità tra questo e l'insidia stradale, l'unico modo per negare la sussistenza di una responsabilità a carico del custode della rete stradale è che quest'ultimo dimostri che l'evento è accaduto per intervento del caso fortuito.

Per ragioni di completezza, si osserva poi che altra ipotesi per esimere la PA dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. sta nel provare che il comportamento colposo del danneggiato, inteso come atteggiamento negligente o imprudente, è tale da interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e il danno patito e di conseguenza concorrere con la responsabilità della PA, o talvolta escluderla del tutto.

Nel caso *de quo* il convenuto Comune di Giugliano nulla produce e dimostra in riferimento sia alla prova liberatoria del caso fortuito, sia alla violazione dell'onere di diligenza che grava sull'attrice. Per tale ragione il convenuto Comune non può esimersi dalla predetta responsabilità, non essendo stata superata la presunzione di colpa.

Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta. Invero, la dinamica del sinistro, così come descritta dai testi escussi, Morra Giuseppe e Galletti Giovanni, trova conferma nelle prospettazioni contenute in citazione e fa decisamente propendere per la tesi dell'esclusiva responsabilità, nel sinistro *de quo*, del convenuto Comune di Giugliano in Campania (NA), per non aver adottato, nella fattispecie che ci occupa, tutte le cautele idonee ad evitare pericoli agli utenti della strada nonché tutte le cautele (compresa l'ordinaria manutenzione) idonee ad evitare pericoli ai terzi. Or dunque, tra l'evento dannoso lamentato dall'attore ed il comportamento omissivo del convenuto esiste un nesso eziologico che fa sì che quest'ultimo debba rispondere, a titolo di responsabilità extracontrattuale, dei danni *de quibus*.


Osserva, infatti, questo Giudicante che il caso in esame ben si inquadra nella fattispecie relativa al c.d. "pericolo occulto", ovvero laddove sono presenti i requisiti dell'insidia e del trabocchetto (non prevedibilità e non visibilità), cause principali del



lamentato evento dannoso. Al riguardo, la giurisprudenza di merito, che questo Giudice ritiene di condividere, ha affermato che *“La norma di cui all'art. 2051, c.c., prevede una responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051, c.c., dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. (omissis) Ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa, ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la medesima res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o statica, ovvero, per effetto di concause umane o naturali.”* (Tribunale Bari, sez. III, 14/01/2010, n. 104). E' indubbio che nella fattispecie in esame, le circostanze del lamentato sinistro, così come emerso dalla deposizione dei testi escussi, fanno ragionevolmente propendere per la tesi della imprevedibilità del pericolo predetto e della sua non immediata visibilità. Nulla, invece, ha dimostrato il convenuto Comune di Giugliano, circa l'adozione di azioni dirette alla corretta manutenzione e all'eliminazione dei pericoli, né tantomeno ha dimostrato l'eventuale caso fortuito del lamentato evento.

Tanto premesso, essendo risultato violato, da parte del convenuto Comune di Giugliano, la disciplina del combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c., va dichiarata l'esclusiva responsabilità del predetto convenuto Comune di Giugliano in ordine ai danni per i quali è causa.

In ordine all'entità dei danni fisici subiti dall'attrice (dalla stesso quantificati in citazione in €. 4.525, 44), poi, ritiene questo Giudice di liquidare gli stessi sulla scorta della relazione medica effettuata dal c.t.u. dott. Gorizio Pieretti, il quale ha attestato che a seguito del sinistro *de quo*, l'attrice ebbe a riportare *“frattura composta base del V dito piede sx”*, con postumi valutati come danno biologico nella misura dell'1%, I.T.T. al 100% di gg. 30 e I.T.P. al 50% di gg. 15. Si osserva che la domanda di risarcimento del danno biologico, postulata dal difensore della persona danneggiata, trova i propri paradigmi normativi negli artt. 3 Cost. e 2043 c.c. Essa è fondata, in



considerazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza 14 luglio 1986, n.154) e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sulla nozione cfr., per tutte: Cass., 6 giugno 1981, n. 3675; conf. Cass. 3 febbraio 1999, n. 911).

Quanto alla natura di tale danno, esso – com'è noto – si configura come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata e, come tale, incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica e, perciò, tutelate in via primaria dalla stessa Costituzione. Con riferimento, poi, alla sua determinazione, questo Giudice, movendo dal presupposto teorico che il suddetto danno si risolva in una diminuzione di quello che può complessivamente definirsi il “benessere vitale” della persona e, poiché il sinistro si è verificato successivamente all'entrata in vigore della Legge del 5 marzo 2001, N. 57 (art. 5, nella fattispecie, così come successivamente modificato), ritiene doversi applicare detta normativa come utile parametro per la liquidazione del danno.

Tanto premesso, il danno da invalidità temporanea, si liquida nella somma di €. 47,49 giornalieri per il predetto periodo d'inabilità temporanea totale al 100% di gg. 30 e di €. 23,74 giornalieri per il predetto periodo d'inabilità parziale al 50% di gg. 15.

Il risarcimento, pertanto, in ragione della durata dell'invalidità così, può determinarsi in complessivi €. 1.780,88 ivi compresi €. 1.424,70 per 30 giorni d'inabilità temporanea al 100% ed €. 356,18 per 15 giorni d'invalidità temporanea parziale al 50%.

Sotto il profilo del danno biologico da invalidità permanente, che ben può essere configurato come “micropermanente”, tenuto conto di quanto innanzi esposto e sulla scorta del predetto elaborato peritale e sulla documentazione medica esibita, si stima lo stesso nel 1%, da quantificare, sempre secondo la citata normativa (art. 5 L. 57/2001, così come successivamente modificato), in €. 679,92 determinati in base alla “Tabella delle micropermanenti” allegata alla predetta Legge con relazione all'età dell'attrice all'epoca del sinistro *de quo* (anni 43).



Il difensore dell'attore ha, inoltre, richiesto il risarcimento del danno morale. Tale capo della domanda è fondato, atteso che questa componente del danno è riconosciuta dall'articolo 2059 c.c. nei casi determinati dalla legge. Ebbene, nel caso che ci occupa, ricorre la fattispecie prevista dall'articolo 185, II comma, c.p., in forza della quale: *“Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”*. Ciò posto, si osserva che il convenuto si rendeva responsabile del delitto di lesioni colpose in danno dell'attore, reato previsto e punito dall'articolo 590 c.p., sicché esso risponde del danno non patrimoniale arrecato alla persona investita. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il risarcimento del danno morale assolve la funzione di assicurare al danneggiato un'utilità sostitutiva delle sofferenze patite (cfr. Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633; conf. Cass., 14 ottobre 1997, n. 10024). Da tanto deriva che la liquidazione di tale componente del danno debba avvenire necessariamente in via equitativa, tenuto conto delle circostanze concrete del fatto, delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità della malattia, dell'entità dei postumi residuati. Nel caso di specie, si ritiene di dover liquidare la somma di €. 820,18 pari al 33,3% del liquidato danno biologico temporaneo.

A ciò vanno aggiunte le spese mediche liquidate in €. 235,00 così come si evince dall'elaborato peritale.


Il tutto per un totale di €. 3.515,98 (somma da ritenersi già all'attualità), a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, così come nel dispositivo. Le spese di c.t.u. (che si liquidano in complessivi €.400,00) sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Filippo Vastarella, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, così provvede:

A. Rigetta l'eccezione formulata dal convenuto Comune di Giugliano per le ragioni meglio specificate in motivazione.





B. Dichiaro l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante *p.t.*, in ordine ai danni per i quali è causa e, per l'effetto, condanna il predetto convenuto al risarcimento, a favore dell'attore, dei danni *de quibus*, che liquida in complessivi €. 3.515,88, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

C. Condanna, altresì, il predetto convenuto Comune di Giugliano in Campania al pagamento, a favore dell'Avv. Michele Rega, per dichiarato anticipo, delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.200,00, di cui €.200,00 per spese ed €. 400,00 per c..t.u., oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

D. Dichiaro la presente sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria il 28 ottobre 2020.

IL GIUDICE DI PACE
AVV. FILIPPO VASTARELLA





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero e darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di cooperarvi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 9528/20 che si rilascia in
forma esecutiva a richiesta di Geo Michele Rega (Attribut)
Marano di Napoli il 30/10/2019



IL CANCELLIERE